

Inoltre, occorre constatare che il Tribunale, valutando la prova, si è pronunciato in maniera contraddittoria, e quindi anche paradossale. Detto Tribunale, infatti, avrebbe considerato il materiale probatorio a disposizione, da un lato, adeguato rispetto all'adempimento da parte della Commissione dell'onere della prova a suo carico relativo alla circostanza che il rilascio dei certificati inesatti fosse imputabile all'inesatta interpretazione dei fatti da parte dell'esportatore, e, dall'altro, avrebbe ritenuto corretto respingere come insufficiente l'argomento a sostegno della prova richiesta a nome della ricorrente, che le autorità doganali tailandesi sapevano o avrebbero ragionevolmente dovuto sapere che i beni non potevano godere del trattamento preferenziale.

Spetta alla Corte sanzionare, per carenza di motivazione, gli eventuali errori commessi dal Tribunale nella lettura e nella valutazione dei documenti del procedimento adottati come prova.

2) Sull'art. 239 CDC

Motivo unico: il Tribunale, sulla base di un'errata applicazione dell'art. 220, n. 2, lett. b), CDC, relativamente agli errori commessi nella valutazione dei documenti del procedimento adottati come prova, avrebbe a torto dichiarato che le circostanze in cui si trova la ricorrente non costituiscono una situazione particolare ai sensi dell'art. 239 CDC.

(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

(2) Causa C-293/04, Beemsterboer, Racc. pag. I-2263.

(3) Cit.

(4) Ordinanza della Corte 11 luglio 1996, causa C-325/94 P, An Taisce e WWF UK/Commissione, Racc. pag. I-3727, punti 28 e 30.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Bonn (Germania) il 9 settembre 2009 — Pfeiderer AG/Bundeskartellamt

(Causa C-360/09)

(2009/C 297/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Bonn

Parti

Ricorrente: Pfeiderer AG

Convenuta: Bundeskartellamt

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni di diritto comunitario in materia di cartelli, in particolare gli artt. 11 e 12 del regolamento n. 1/2003 nonché l'art. 10, secondo comma, CE in combinato disposto con l'art.

3, n. 1, lett g), CE ⁽¹⁾, debbano essere interpretate nel senso che i soggetti danneggiati da un cartello, che intendano promuovere un'azione risarcitoria di diritto civile, non possono avere accesso alle domande di trattamento favorevole né consultare le informazioni e i documenti che i richiedenti il beneficio abbiano volontariamente trasmesso in tale contesto all'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro in conformità di un programma nazionale di clemenza nell'ambito di un procedimento amministrativo volto (anche) a far osservare l'art. 81 CE.

(1) GU L 1, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Antwerpen (Belgio) l'8 settembre 2009 — Belgisch interventie- en Restitutiebureau/NV SGS Belgium, NV Firme Derwa, NV Centraal Beheer Achmea (NV C.B.A.)

(Causa C-367/09)

(2009/C 297/24)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Beroep te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Belgisch interventie- en Restitutiebureau

Convenuti: NV SGS Belgium,

NV Firme Derwa

NV Centraal Beheer Achmea (NV C.B.A.)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni degli artt. 5 e 7 del regolamento del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988/95 ⁽¹⁾, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, abbiano effetti diretti negli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri, posto che manca un margine di discrezionalità di questi Stati membri e che le autorità nazionali non sono tenute ad adottare misure di attuazione.
- 2) Se una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza e riconosciuta dallo Stato membro dove sono state espletate le formalità doganali per l'esportazione, nella fattispecie il Belgio, che abbia rilasciato un attestato di scarico non corretto ai sensi dell'art. 18.2, lett. c), del regolamento n. 3665/87/CE ⁽²⁾, possa essere considerata un operatore economico, ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 2988/95/CE, oppure una persona che ha partecipato all'esecuzione dell'irregolarità o una persona tenuta a rispondere della medesima o a evitare che sia commessa, ai sensi dell'art. 7 del citato regolamento.